

Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Accertamento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2259-ter, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni (di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare»), prevede che, a decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile (20.000 unità da conseguire entro l'anno 2024), accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sia destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile del Ministero della difesa (in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento), sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa.

Il presente decreto ha la finalità di accertare i risparmi per le minori spese sostenute per ciascun anno a seguito delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

Per completezza di informazione si rappresenta che il comma 1 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 al d.lgs. n. 165 del 2001 (in particolare gli articoli 6 e 6-ter), il quadro giuridico di riferimento dell'organizzazione e della disciplina degli uffici è mutato, abbandonando il concetto tradizionale di dotazione organica. Al riguardo, il paragrafo 2.1 delle «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche» approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018, individua il Piano triennale dei fabbisogni di personale quale fulcro degli assetti organizzativi. *«Il Piano triennale dei fabbisogni di personale diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione. (...) le amministrazioni, nell'ambito del Piano*

triennale dei fabbisogni di personale potranno procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e che tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri bisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento".

Coerentemente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019, tenuto conto dei Piani triennali del fabbisogno di personale adottati dalle amministrazioni destinarie del medesimo decreto, assevera le risorse derivanti dalle cessazioni del personale civile del Ministero della difesa.

Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve quindi in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal Piano triennale di fabbisogno del personale. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del predetto Piano triennale, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento.

In considerazione di ciò, tenuto conto della progressiva riduzione delle consistenze del personale civile, dell'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche a n. 20.000 unità derivante dalla legge n. 244 del 2012, delle assunzioni effettuate e delle previsioni sulle cessazioni del personale per raggiungimento dei limiti di età, condizioni su cui l'Amministrazione della difesa fonda il Piano triennale di fabbisogno del personale civile, il decreto accerta i risparmi derivanti dalle cessazioni del personale civile negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 al netto delle assunzioni effettuate e del personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transitato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa nei medesimi anni.

Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Accertamento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244».

RELAZIONE TECNICA

Nella sottostante tabella, sono sinteticamente riportati i dati relativi alle cessazioni avvenute per ciascun anno di interesse, che dimostrano la progressiva riduzione della consistenza del personale civile del Ministero della difesa. Per ciascun anno è indicata la quota di risparmio riassegnabile alla Difesa, calcolato sulla base del personale cessato nell'anno precedente e il totale dei risparmi calcolati sulla base di tali quote maturate.

Si evidenzia che per gli anni 2017 e 2018, si è provveduto ad un 'abbattimento' del 75 per cento del risparmio complessivo, sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 1, commi 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede si possa procedere, per i suddetti anni, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

ANNO	CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE	CESSATI	RISPARMIO COMPLESSIVO CESSATI	% ABBATTIMENTO BLOCCO "TURN OVER"	IMPORTO ABBATTIMENTO	RISPARMIO RIASSEGNABILE ALLA DIFESA	QUOTA PER L'ANNO
2015	26.803	---					
2016	25.869	934	26.833.032,90	75%	20.124.774,68	6.708.258,22	2017
2017	24.724	1.185	35.265.125,17	75%	26.448.843,88	8.816.281,29	2018
2018	23.051	1.713	54.255.364,54	0%	40.691.523,41	54.255.364,54	2019
2019	21.534	1.494	48.477.097,97	0%	0,00	48.477.097,97	2020

TOTALE RISPARMI PER ANNO DI COMPETENZA			
2017	2018	2019	2020
6.708.258,23	6.708.258,23	6.708.258,23	6.708.258,23
	8.816.281,29	8.816.281,29	8.816.281,29
		54.255.364,54	54.255.364,54
			48.477.097,97
6.708.258,23	15.524.539,52	69.779.904,06	118.257.002,03

Premesso tale quadro sintetico, qui di seguito si riportano i prospetti analitici relativi a ciascun anno di riferimento:

CESSAZIONI 2016

AREA/FASCIA	NR. DIPENDENTE	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DIPENDENTE	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DATORE
A1F3	46	19.154,99	881.129,58	1.219.307,11
A2F1	1	18.832,14	18.832,14	26.059,91
A2F2	373	19.805,14	7.387.318,15	10.222.570,86
A2F3	326	1.278,77	6.881.027,00	9.521.965,17
A2F4	94	1.245,63	2.103.958,95	2.911.458,40
A2F5	8	23.083,44	184.667,51	255.542,90
A2F6	0	23.750,63	-	-
A3F1	10	22.992,39	229.923,85	318.168,62
A3F2	29	23.814,81	690.629,44	955.693,02
A3F3	24	25.154,03	603.696,60	835.395,36
A3F4	10	27.631,53	276.315,33	382.365,15
A3F5				
A3F6	6	31.432,70	188.596,20	260.979,42
A3F7	0	33.356,07	-	-
DIRIGENTE 2^	9	43.310,90	389.798,10	539.402,61
TOTALE	934		19.390.831,69	26.833.032,90

CESSAZIONI 2017

AREA/FASCIA	NR. DIPENDENTE	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DIPENDENTE	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DATORE
A1F3	78	19.334,39	1.508.082,49	2.086.884,54
A2F1	2	19.007,64	38.015,27	52.605,53
A2F2	253	19.991,04	5.057.733,75	6.998.891,97
A2F3	562	1.290,47	11.979.565,19	16.577.322,31
A2F4	191	1.257,33	4.309.947,11	5.964.104,81
A2F5	31	23.299,24	722.276,41	999.486,10
A2F6	1	23.972,93	23.972,93	33.173,74
A3F1	8	23.206,89	185.655,08	256.909,50
A3F2	12	24.037,11	288.445,30	399.150,61
A3F3	14	25.389,33	355.450,55	491.872,47
A3F4	23	2.500,90	643.976,25	891.134,33
A3F5	2	29.705,07	59.410,13	82.211,74
A3F6	3	31.726,50	95.179,50	131.709,39
A3F7	0	33.669,37	-	-
DIRIGENTE 2^	5	43.310,90	216.554,50	299.668,12
TOTALE	1.185	-	25.484.264,46	35.265.125,17

CESSAZIONI 2018

AREA/FASCIA	NR. DIPENDENTE	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DIPENDENTE	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DATORE
A1F3	125	20.186,89	2.523.361,35	3.491.827,44
A2F1	5	19.836,28	99.181,39	137.247,20
A2F2	95	20.847,15	1.980.479,17	2.740.587,08
A2F3	791	1.334,87	17.570.003,46	24.313.370,78
A2F4	447	1.351,85	10.535.862,09	14.579.525,96
A2F5	124	24.084,10	2.986.428,09	4.132.619,19
A2F6	7	24.771,52	173.400,66	239.951,84
A3F1	5	7.324,55	36.622,76	50.678,57
A3F2	18	24.836,07	447.049,20	618.626,68
A3F3	35	26.193,78	916.782,13	1.268.643,10
A3F4	34	2.573,43	980.658,48	1.357.035,21
A3F5	11	30.631,97	336.951,71	466.273,77
A3F6	6	32.701,20	196.207,20	271.511,52
A3F7	1	34.720,02	34.720,02	48.045,57
DIRIGENTI 2^	9	43.310,90	389.798,10	539.402,61
TOTALE	1.713	-	39.207.505,81	54.255.346,54

CESSAZIONI 2019

AREA/FASCIA	NR. DIPENDENTE	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DIPENDENTE	COSTO COMPLESSIVO AREA/FASCIA LORDO DATORE
A1F3	111	20.422,05	2.266.847,64	3.136.863,77
A2F1	1	20.064,89	20.064,89	27.765,79
A2F2	31	21.086,44	653.679,51	904.561,71
A2F3	582	1.350,65	13.075.942,90	18.094.489,79
A2F4	534	1.376,11	12.734.138,27	17.621.500,54
A2F5	139	24.330,03	3.381.873,48	4.679.836,51
A2F6	10	25.023,89	250.238,91	346.280,60
A3F1	4	24.236,10	96.944,39	134.151,65
A3F2	16	852,37	402.267,79	556.658,17
A3F3	25	26.454,41	661.360,25	915.190,31
A3F4	13	2.600,88	390.723,17	540.682,72
A3F5	13	30.939,85	402.218,00	556.589,26
A3F6	4	33.029,65	132.118,60	182.825,72
A3F7	2	35.073,89	70.147,77	97.070,49
DIRIGENTI 2^	9	54.811,30	493.301,73	682.630,93
TOTALE	1.494	-	35.031.867,30	48.477.097,97

Personale aree funzionali

In merito al personale civile delle aree funzionali si rappresenta quanto segue:

- si è provveduto a calcolare lo stipendio base di ogni area/fascia compresa la 13^a mensilità sulla base dei contratti vigenti in relazione al periodo di riferimento di ogni annualità;
- la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato nel corso del 2016, 2017, 2018 e 2019 non è stata inserita secondo quanto disposto dall'art. 76 comma 3 – lett. B) del CCNL del 12 febbraio 2018 “ *l'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato (...) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno*”.

Dirigenti II fascia

In merito al personale dirigenziale di II fascia si rappresenta quanto segue:

- si è provveduto a calcolare lo stipendio base compresa la 13^a mensilità e l'indennità di posizione fissa, sulla base dei contratti vigenti alla data odierna;
- la retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato nel corso del 2016, 2017, 2018 e 2019 non è stata inserita in quanto, l'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno. La quota intera è quindi destinata ad incrementare il Fondo in via permanente (art. 41 CCNL 1994-1997- Area I Dirigenti Ministeri);
- la retribuzione di risultato e la retribuzione di posizione – parte variabile - del personale cessato nel corso del 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono state inserite. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75 del 2017 ha abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedeva che dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed era *automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*. Poiché tale decurtazione non viene più applicata, tali somme permangono nella disponibilità del fondo e sono ripartite tra il personale rimasto in servizio.